



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 163 del 17 febbraio 2016

Delibera concernente l'applicazione delle ipotesi di inconfiribilità, ex art. 5 del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di direttore generale e del direttore sanitario di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico a coloro che, in precedenza, hanno rivestito un incarico di direttore generale e di coordinatore in una società in controllo pubblico regionale . Fascicolo n. 5011-2015.

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 17 febbraio 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 1 comma 2 lett. c) del d.lgs. aprile 2013 n. 39, secondo cui per «enti di diritto privato in controllo pubblico», si intendono «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»;

visto l'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità»;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Fatto

Con note pervenute il 30 settembre 2015, prot. n. 132275 del 13 ottobre 2015 e il 26 novembre 2015 prot. n. 160300, è stata segnalata all’Autorità, da parte di alcuni parlamentari della Repubblica italiana e della Regione siciliana, nonché da parte di un privato, la presunta sussistenza di una situazione di inconferibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, dell’incarico di direttore generale e del direttore sanitario dell’[omissis].

In particolare, gli esponenti rappresentano che [omissis], la cui nomina rispettivamente a direttore generale e a direttore sanitario dell’ente sanitario è avvenuta nel marzo 2015, hanno ricoperto fino al mese di dicembre del 2014, rispettivamente la carica di direttore generale e coordinatore dell’area sanitaria della [omissis].

A parere dei segnalanti, infatti, la Società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica – [omissis] è una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico, costituita il 22 dicembre 2009 tra la Regione siciliana, socio pubblico di maggioranza e le Aziende del servizio sanitario regionale, annoverabile, ai sensi dell’art. 5 e 10 del d.lgs. n. 39/2013 nella definizione di enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale. Di qui la presunta inconferibilità prevista dall’art. 5 del citato decreto 39, secondo il quale: «Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale».

Ritenuto in diritto

Ai fini di valutare la sussistenza di eventuali situazioni di inconferibilità ai sensi del decreto 39/2013 è necessario valutare se tale Ente privato possa essere ricompreso nella definizione di cui all’art. 1, comma 2 lett. c) a tenore del quale per «enti di diritto privato in controllo pubblico», si intendono “le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1 dello Statuto, la Società consortile per azioni [omissis] è una società per azioni a capitale interamente pubblico, il cui socio di maggioranza è la Regione Sicilia, mentre gli altri soci pubblici sono le aziende del servizio sanitario regionale. Tale società opera esclusivamente su incarico e committenza dei soli Soci, Regione siciliana ed aziende sanitarie del servizio sanitario regionale, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello svolto nei confronti dei propri uffici o servizi.

Tale società è un articolazione dell’Ente regionale e degli altri soci pubblici che si caratterizza per quel tipo di controllo previsto dal legislatore, ai sensi dell’art. 2359 c.c. Alla luce di tali argomentazioni la [omissis] dovrebbe essere inquadrata nella novero degli “enti di diritto privato in controllo pubblico”.

Per completezza d’indagine, bisogna altresì verificare, se la società consortile in questione possa altresì rientrare nella definizione di “ente di diritto privato regolato o finanziato”. Tale definizione è volta ad individuare quella vasta porzione di territorio al confine tra pubblico e privato, che investe



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

proprio gli enti regolati o finanziati e, cioè, soggetti appositamente concepiti con forti componenti di ibridazione, che hanno larghi tratti privatistici, ma con vincoli di regolazione o di vigilanza o di controllo che riconducono all'apparato pubblicistico. Suddetto universo di enti ha uno spettro più ampio rispetto agli enti di diritto privato in controllo pubblico, che di privatistico hanno la veste formale e taluni modi di azione, ma che nascondono un'anima pubblicistica per ciò che attiene alla loro *mission* essenzialmente pubblica. La *mission* e l'anima pubblicistica della citata società sono, infatti, rinvenibili nelle norme dello Statuto (art. 5 in tema di scopo e oggetto sociale) e non possono che andare nella direzione di definire la società un "ente di diritto privato in controllo pubblico", ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013. Nel caso esaminato, non ci troviamo nel mondo delle imprese private che hanno un rapporto con l'amministrazione perché sono da questa regolati e possono avere interesse a condizionarne l'azione in senso favorevole ai propri interessi, ma in quello, opposto, dell'amministrazione in senso ampio.

In tal senso e, da ultimo, si è già espressa quest'Autorità con la nota prot. n. 25449/2015, inviata all'assessore regionale alla Salute *pro tempore* della Regione [omissis] in merito alla richiesta di quest'ultimo relativa all'annoverabilità della Società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica – [omissis] -nella definizione di ente di diritto privato in controllo pubblico, così come tra l'altro previsto nell'orientamento n. 19/2014 formulato dall'Autorità e di seguito riportato:

Ai fini dell'applicazione del d.lgs. n. 39/2013, le società consortili per azioni, costituite ai sensi dell'art. 2615 *ter* del codice civile e dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l. n. 142/1990, oggi trasfuso negli artt. 112 e 113 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), sono ricomprese nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto esercitano attività di gestione di servizi pubblici e sono sottoposte a controllo da parte di diverse amministrazioni pubbliche.

Parole chiave: ANTICORRUZIONE – d.lgs. n. 39/2013 – società consortile per azioni – art. 2615 ter c.c. – art. 22, comma 3, lett. e) della l. n. 142/1990 – artt. 112 e 133 del d.lgs. n. 267/2000 – gestione di servizi pubblici – ente di diritto privato in controllo pubblico – incompatibilità e inconfiribilità – configurabilità.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- Parchiviazione del fascicolo e la comunicazione della presente ai soggetti segnalanti.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 marzo 2016
Il Segretario, Maria Esposito